

D.M. 11 aprile 1996 .

Recepimento della direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 aprile 1996, n. 97.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la *legge 16 dicembre 1966, n. 1112*, che disciplina l'uso di nomi «cuoio», «pelle» e «pelliccia»;

Vista la *legge 6 febbraio 1996, n. 52*: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1994, ed in particolare: l'art. 5 e l'allegato D, che stabiliscono che la direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore sia recepita in via amministrativa;

Ritenuto che con decreto legislativo, da emanare ai sensi dell'art. 7 della *legge 6 febbraio 1996, n. 52*, legge comunitaria 1994, saranno previste le sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto;

Considerato che l'art. 6 della direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio fa obbligo agli Stati membri di applicare le disposizioni in materia di etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature a decorrere dal 23 marzo 1996;

Decreta:

1. Il presente decreto disciplina l'etichettatura dei materiali utilizzati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore finale.
2. Sono calzature tutti i prodotti dotati di suole che proteggono o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente, di cui all'allegato I, che fa parte integrante del presente decreto.
3. Un elenco esemplificativo di calzature è contenuto all'allegato II, che fa parte integrante del presente decreto.
4. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
alle calzature d'occasione usate;
alle calzature aventi le caratteristiche di giocattoli;

alle calzature di protezione disciplinate dal *decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475* , che reca il recepimento della direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;

alle calzature disciplinate dal *decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904* , recante attuazione della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

2. 1. L'etichetta contiene le informazioni sulla composizione delle calzature secondo le modalità all'art. 4.

2. L'etichettatura deve fornire informazioni sulle tre parti della calzatura, definite nell'allegato I e cioè:

a) tomaia;

b) rivestimento della tomaia e suola interna;

c) suola esterna.

3. La composizione delle calzature deve essere indicata conformemente al disposto dell'art. 4, comma 2, del presente decreto, mediante simboli o informazioni scritte per i materiali indicati nell'allegato I.

4. Per la tomaia, la determinazione dei materiali di cui all'art. 4, comma 1, e all'allegato I deve essere effettuata senza tener conto degli accessori o dei rinforzi quali bordure proteggicaviglie, ornamenti, fibbie, linguette, occhielli o accessori simili.

5. Per la suola esterna la classificazione si basa sul volume dei materiali in essa contenuti secondo il disposto dell'art. 4.

3. 1. Possono essere commercializzate soltanto le calzature recanti un'etichetta conforme alle prescrizioni del presente decreto, fatte salve altre disposizioni comunitarie in materia.

4. 1. L'etichetta deve contenere informazioni sul materiale determinato ai sensi dell'allegato I, che costituisce almeno l'80% della superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e suola interna della calzatura o almeno l'80% del volume della suola interna. Se nessun materiale raggiunge almeno l'80% è opportuno che l'etichetta rechi informazioni sulle due componenti principali.

2. Il fabbricante o il suo rappresentante con sede nella Comunità deve apporre un'etichetta, che può contenere o simboli o informazioni scritte in lingua italiana secondo le definizioni e le illustrazioni contenute nell'allegato I. L'etichetta, apposta su almeno una delle calzature, può essere stampata, incollata, goffrata o applicata ad un supporto attaccato; deve essere visibile, saldamente applicata ed

accessibile al consumatore. La dimensione dei simboli deve essere sufficiente a rendere agevole la comprensione delle informazioni contenute nell'etichetta.

3. L'etichetta non deve indurre in errore il consumatore. A tal fine, nei luoghi di vendita al consumatore finale deve essere esposto, in modo chiaramente visibile, un cartello illustrativo della simbologia adottata sull'etichetta.

4. Il fabbricante o il suo rappresentante con sede nella Comunità ha l'obbligo di fornire l'etichetta ed è responsabile dell'esattezza delle informazioni in essa contenute. Qualora né il fabbricante, né il suo rappresentante abbiano sede nella Comunità, di tale obbligo è personalmente responsabile colui che introduce la merce sul mercato comunitario. Spetta comunque al venditore al dettaglio verificare la presenza sulle calzature in vendita, della etichetta prescritta dal presente decreto.

5. 1. È facoltà dei soggetti indicati all'art. 4, comma 4, apporre sull'etichetta altre indicazioni supplementari scritte, in una delle lingue ufficiali della Comunità, atte a meglio individuare le qualità e le finiture delle calzature purché tali indicazioni siano conformi al buon uso commerciale.

2. Il fabbricante di suole può specificare l'origine italiana del prodotto apponendo la dicitura «suola prodotta in Italia» esclusivamente nella parte interna della suola stessa. La dicitura deve essere apposta in italiano o in altra lingua ufficiale della Comunità

6. 1. Le prescrizioni del presente decreto sono obbligatorie per l'etichettatura delle calzature con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Alle calzature fatturate e consegnate al venditore al dettaglio prima di questa data non si applicano le disposizioni previste dal presente decreto, fino al 23 settembre 1997.

2. L'autorità di vigilanza, ove accerti che le calzature sono prive di etichettatura o che l'etichettatura non è conforme alle prescrizioni del presente decreto assegna un termine perentorio al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio delle calzature sul mercato nazionale, o al venditore al dettaglio, per la regolarizzazione della etichettatura.

Decorso inutilmente tale termine l'autorità di vigilanza dispone il ritiro dal mercato delle calzature.

7. 1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto è attribuita al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita attraverso gli uffici provinciali, avvalendosi eventualmente della collaborazione degli enti aventi specifiche competenze in materia, e sottoposti a vigilanza da parte del Ministero stesso, nonché degli ufficiali e degli agenti di Polizia giudiziaria.